

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
**Documento Unitario Province Emilia Romagna**  
**in merito al nuovo quadro normativo**  
**successivo al D.Lgs 46/14**

**QUESITO PROPOSTA N. 1**

**Oggetto: atti amministrativi e rapporto tra attività principale e attività tecnicamente connessa**

**Richiamo normativo: D.Lgs 152/06**

**Articolo 5**

*Definizioni*

1. *Ai fini del presente decreto si intende per:*

*(...)*

*i-quater) "installazione": unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;*

*o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore.*

*Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;*

**Articolo 29-sexies**

*Autorizzazione integrata ambientale*

5. *L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle conclusioni sulle Bat l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto previsto nell'allegato XI alla Parte seconda.*

5-bis. *Se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle Bat, essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'allegato XI alla Parte seconda, e:*

a) *qualora le conclusioni sulle Bat applicabili contengano Bat-Ael verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 9-bis,*

*ovvero*

b) *qualora le conclusioni sulle Bat applicabili non contengano Bat- Ael verifica che la tecnica garantisca un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle Bat.*

5-ter. *Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non è previsto, né da alcuna delle conclusioni sulle Bat, né dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione*

*dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/Ce o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/Ce o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all'allegato XI.*

### **Commento**

Il disposto combinato prevede l'obbligo di coordinare a livello istruttorio le autorizzazioni integrate ambientali quando diverse parti di un'installazione siano gestite da gestori differenti con il presupposto che:

- un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore;-
- l'AIA deve valere anche per le attività accessorie anche quando condotte da diverso gestore;

### **Quesito**

Si chiede quale sia il comportamento che l'Autorità competente deve tenere nel caso in cui l'attività accessoria non rientri tra quelle previste nell'allegato VIII al D.lgs. 152/06 e sia svolta da un soggetto diverso dal gestore AIA.

### **Proposta**

La norma sembra rendere possibile il rilascio di un'AIA in assenza di Bat secondo quanto previsto dall'Articolo 29-sexies comma 5-ter. Si potrebbe quindi assimilare a tale fattispecie il caso dell'attività accessoria non classificata secondo l'allegato VIII.

A tal proposito le soluzioni operative che si propongono sono le seguenti:

1. l'atto amministrativo che si rilascia al gestore dell'attività accessoria è un'AIA a tutti gli effetti regolata dal D.Lgs. 152/06 parte II (ovviamente anche come procedura, durata, sanzioni, obblighi, ecc) con sostituzione delle precedenti autorizzazioni. L'AIA dell'attività accessoria rimane coordinata con l'AIA dell'attività principale e ne acquisisce la durata. I gestori delle parti di installazioni che costituiscono attività accessorie presentano domanda di AIA secondo il nuovo assetto normativo entro il termine del 7 settembre 2014 (art. 29 comma 2). *Una prima lettura della norma sembra far propendere per questa interpretazione ma non tutte le Autorità competenti sono d'accordo proponendo la soluzione 2 che segue.*

2. l'atto amministrativo che si rilascia al gestore dell'attività accessoria è un'AUA o autorizzazione settoriale o autorizzazione unica (ovviamente anche come procedura, durata, sanzioni, obblighi, ecc). L'AIA dell'attività principale tiene conto e rimane coordinata nei contenuti con tale autorizzazione. L'Autorità Competente, nel caso ravvisi la necessità di apportare modifiche alle autorizzazioni settoriali (AUA, 387, art 208, ecc...) dell'attività accessoria a seguito delle risultanze dell'istruttoria AIA, procederà con apposito atto di modifica, comunicandolo al gestore dell'attività accessoria.

### **QUESITO PROPOSTA N. 2**

**Oggetto: pubblicazione su quotidiano e su sito Web della documentazione delle istruttorie**

**Richiamo normativo: D.Lgs. 152/06**

### **Articolo 29-quater**

*Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale*

*2. L'Autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.*

Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13.

3. L'Autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorità competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'Autorità competente nel proprio sito web. È in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al Titolo III della Parte seconda del presente decreto.

## Commento

La norma prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web dell'Autorità competente di alcune informazioni e ha mantenuto un richiamo a “informazioni pubblicate dal gestore”.

### Quesito

Si chiede:

- quali siano le informazioni che deve pubblicare il gestore e in che modalità oppure se si tratti di errore materiale contenuto nella norma;  
- se sia ottemperata la richiesta di pubblicazione su sito web dell'Autorità competente inserendovi un link ad altro sito (ARPA o Regione) dove sia possibile reperire le informazioni previste dalla norma. Si ricorda che è attivo in Regione Emilia Romagna un portale dedicato “Osservatorio Ippc” “<http://ippc-aia.arpa.emr.it>” che è già legittimamente considerato quale strumento formale (“sportello elettronico”) che cura l'inoltro e la gestione delle domande e dei dati delle aziende in AIA

## Proposta

A tal proposito le soluzioni operative che si propongono sono le seguenti:

1) il contenuto della norma deve essere interpretato come la volontà del legislatore di eliminare la pubblicazione su quotidiano. A tal proposito la frase “Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'Autorità competente nel proprio sito web.” rappresenta un errore materiale. Si chiede alla Regione Emilia Romagna l'aggiornamento della L.R. 21/04 che prevede ancora la pubblicazione sul quotidiano per i rilasci/rinnovi/riesami/modifiche sostanziali di AIA o l'indicazione scritta della possibilità di disapplicare il contenuto della norma regionale a tal proposito.

2) sia considerato legittimo pubblicare sul sito internet dell'Autorità competente un link ad altro sito (ARPA o Regione) dove sia possibile reperire le informazioni previste dalla norma.

### QUESITO PROPOSTA N. 3

Oggetto: pubblicazione su sito Web dei dati ambientali

## **Richiamo normativo: D.Lgs. 152/06**

### **Articolo 29-decies**

*Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*

*2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa.*

*L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.*

*5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.*

*8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'Autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.*

### **Commento**

La norma prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web dell'Autorità competente dei dati ambientali riferiti alle relazioni delle visite ispettive di ARPA e alle relazioni annuali del Gestore contenenti i risultati dei monitoraggi (autocontrolli), i dati di consumo e le performance ambientali.

#### **Quesito**

Si chiede

- se sia ottemperata la richiesta di pubblicazione su sito web dell'Autorità competente inserendovi un link ad altro sito (ARPA o Regione) dove sia possibile reperire le informazioni previste dalla norma. Si ricorda che è attivo in Regione Emilia Romagna un portale dedicato "Osservatorio Ippc" "<http://ippc-aia.arpa.emr.it>" che è già legittimamente considerato quale strumento formale ("sportello elettronico") che cura l'inoltro e la gestione delle domande e dei dati delle aziende in AIA.

- se sia necessario rendere disponibile al pubblico (in quale forma ed entro quale termine) tramite sito web dell'Autorità competente (o altro sito, vedi punto precedente) le relazioni delle visite ispettive ricevute dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;

- se sia necessario (in quale forma ed entro quale termine) rendere disponibile al pubblico tramite sito web dell'Autorità competente (o altro sito, vedi punto precedente) i report annuali ricevuti dai gestori contenenti i risultati dei monitoraggi (autocontrolli), i dati di consumo e le performance ambientali;

- se sia necessaria una validazione da parte dell'Autorità competente dei dati dei suddetti report annuali e delle visite ispettive prima della loro eventuale pubblicazione;

- se la pubblicazione dei risultati delle visite ispettive sia possibile anche qualora emergano non conformità che implicano procedimenti giudiziari successivi, anche laddove non esplicitati nel documento, ma solamente accennati (ad esempio si trova scritto "la visita ispettiva ha verificato la non ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA").

- se vi siano altre documentazioni che da una lettura estensiva della norma debbano essere rese disponibili (diffide, carteggi con l'Azienda, ecc.) o se sia facoltà dell'Autorità Competente, a seguito di richiesta di accesso agli atti, stabilirne l'accessibilità.

## **Proposta**

A tal proposito le soluzioni operative che si propongono sono le seguenti:

1) si ritiene necessario in ogni caso rendere disponibile al pubblico le informazioni sui report annuali e sulle visite ispettive senza necessità di validazione da parte dell'Autorità competente. Il sito web dove pubblicare le suddette informazioni potrà essere anche il portale della Regione Emilia Romagna. Si chiede alla Regione Emilia Romagna l'aggiornamento di tale portale ove necessario per poter adempiere a quanto richiesto dalla norma. Sino ad allora le Autorità competenti potranno utilizzare i loro siti web per le parti non ancora attivate sul portale regionale.

### **QUESITO PROPOSTA N. 4**

**Oggetto: determinazione dei limiti associati alle migliori tecniche**

**Richiamo normativo: D.Lgs. 152/06**

#### **Articolo 5**

##### *Definizioni*

*l-ter.4) "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" o "Bat-Ael": intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle Bat, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;*

#### **Articolo 29-sexies**

##### *Autorizzazione integrata ambientale*

*4-bis. L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:*

*a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i Bat-Ael, adottino le stesse condizioni di riferimento dei Bat-Ael e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei Bat-Ael;*

*b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stesa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche*

disponibili.

*4-ter. L'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: a) quando previsto dall'articolo 29-septies; b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.*

*9-bis. In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata. In tali casi l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelte, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui all'allegato XII-bis alla Parte seconda. Tale Allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie. L'autorità competente verifica comunque l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.*

### **Articolo 29-septies**

*Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale*

*1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5.*

**Richiamo normativo: Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna 1802/2013 “Approvazione accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria”**

#### **Quesito**

Si chiede quale sia l'approccio metodologico da osservare nella determinazione dei limiti rispetto ai seguenti riferimenti :

- limiti Bref – Ael
- limiti BAT “italiane (D.M. 31/01/2005, D.M. 29/01/2007, D.M. 01/10/2008)
- limiti previsti dal D.lgs. 152/06 o comunque da altre leggi italiane
- limiti previsti nei piani regionali o provinciali
- limiti previsti da altri accordi di pianificazione ambientale
- limiti previsti da documenti di rif. regionali (CRIAER - pubblicazione negli anni '90)

Si chiede se, alla luce della D.G.R. 1802/2013, nel bacino padano siano concedibili deroghe e, qualora possibile, in base a quali criteri (da condividere necessariamente a livello interregionale).

Si chiede se i contenuti dei citati D.M. 31/01/2005, D.M. 29/01/2007, D.M. 01/10/2008 siano ancora da considerare attuali.

### **Proposta**

A tal proposito le soluzioni operative che si propongono sono le seguenti:

- applicazione dei limiti comunque più restrittivi a meno di chiare linee guida in proposito.

### **QUESITO PROPOSTA N. 5**

**Oggetto: relazione di riferimento**

**Richiamo normativo: D.Lgs. 152/06**

#### **Articolo 5**

##### *Definizioni*

*v-bis) "relazione di riferimento": informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;*

#### **Articolo 29-sexies**

**Autorizzazione integrata ambientale**

*9-sexies. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda.*

**Comunicazione c136 del 06/05/2014 Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22 paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali**

#### **Quesito**

Si chiede se le Autorità competenti debbano immediatamente dar corso a quanto stabilito dalla norma in merito alla relazione di riferimento secondo quanto stabilito dalla commissione nella citata comunicazione o debbano attendere le disposizioni nazionali.

Si chiede di chiarire, per le relazioni di riferimento già acquisite secondo quanto previsto dalle indicazioni regionali ("Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" di cui al Prot. PG/2013/0236414 del 27/09/2013), quando debbano essere riviste / aggiornate dai gestori.

### **Proposta**

A tal proposito le soluzioni operative che si propongono sono le seguenti:

- applicazione immediata delle indicazioni della Commissione.
- relativo aggiornamento delle relazioni di riferimento già acquisite al primo aggiornamento utile dell'AIA (modifica sostanziale o riesame).

### **QUESITO PROPOSTA N. 6**

**Oggetto: sanzioni**

**Richiamo normativo: D.Lgs. 152/06**

### **Articolo 29-decies**

Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

*9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:*

*a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;*

*b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;*

*c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*

*d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.*

### **Commento**

Si osserva che al punto b) la frase "ove si manifestino situazioni" manca di senso compiuto.

### **Quesito**

Si chiede di chiarire se tale inciso sia errore materiale da correggere:

– come "ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente"

oppure

- come "ove si manifestino situazioni di danno per l'ambiente"

oppure

– come "ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente"

oppure si debba intendere come da eliminare dal testo.

Si chiede di chiarire se il riferimento temporale "anno" sia da intendersi come "365 giorni consecutivi" oppure come "dal 01/01 al 31/12";



## **Proposta**

A tal proposito le soluzioni operative che si propongono sono le seguenti:

- intendere che la frase sia da completare con “ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente”
- considerare un anno come “365 giorni consecutivi”.

### **QUESITO PROPOSTA N. 7**

**Oggetto: procedimenti avviati dopo il 07/01/2013**

**Richiamo normativo: D.Lgs 46/2014**

#### **Art. 29**

Disposizioni transitorie

*1. Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.*

*2. I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.*

*3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. Nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni vigenti.*

#### **Commento**

Si osserva che non è prevista nessuna indicazione procedurale per concludere i procedimenti avviati tra l'8 gennaio 2013 e il 10 aprile 2014 per i quali si è già conclusa l'attività istruttoria.

#### **Quesito**

Si chiede, pertanto, di chiarire quale debba essere la procedura che le Autorità competenti devono tenere in tali casistiche (ad esempio, se sia necessario riaprire i lavori della conferenza dei servizi e riesaminare la domanda sulla base del nuovo disposto normativo).

### **QUESITO PROPOSTA N. 8**

**Oggetto: riesame e durate delle AIA vigenti**

**Richiamo normativo: D.Lgs. 152/06**

**Articolo 29-octies**

Rinnovo e riesame

*1.L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale,*

*confermando o aggiornando le relative condizioni.*

*2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle Bat, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle Bat, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle Bat pertinenti al relativo settore industriale.*

*3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*

*a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale di un'installazione;*

*b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.*

*4. Il riesame è effettuato dall'Autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:*

*a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;*

*b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;*

*c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;*

*d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;*

*e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."*

## **Commento**

Si osserva che la durata delle autorizzazioni è stata raddoppiata e non è più previsto il rinnovo così denominato.

### **Quesito**

Si chiede

- se la nuova durata delle AIA sia da applicare al primo atto di AIA a seguito di riesame o modifica sostanziale o sia immediatamente operativa;
- qualora non ricorra l'ipotesi di cui al punto precedente, se la validità delle autorizzazioni vigenti sia automaticamente prorogata alla nuova durata in modo tacito o se occorra procedere ad un aggiornamento d'ufficio dell'atto relativamente alla sola durata;
- se il D.Lgs. 46/14 o la Direttiva 2010/75/CE rispondano alla definizione di cui all'art. 29-octies comma 4 lettera d) e pertanto, sia necessario attivare il riesame per tutte le AIA vigenti;
- se la nuova data di scadenza, a seguito di riesame con valenza di rinnovo in base al Decreto 46/2014, sia da calcolare sempre e comunque dalla data del rilascio dell'AIA riesaminata;
- se debba essere indicata in AIA la data entro la quale è necessario che il gestore presenti istanza di riesame con valenza di rinnovo (art. 29 octies comma 3 lett. b). Tale termine appare

estremamente significativo per gli impianti che devono presentare garanzie finanziarie.

- se l'assegnazione della nuova durata debba essere necessariamente subordinata al riesame dell'AIA vigente.
- nel caso la nuova durata sia automaticamente applicabile alle vigenti AIA, se sia possibile per un gestore ritirare la domanda di rinnovo già presentata (indipendentemente dal punto al quale è arrivata la procedura di rinnovo avviata ai sensi della precedente normativa) e se si debbano respingere formalmente le istanze di rinnovo AIA presentate successivamente all'11 Aprile 2014, laddove non si ravveda la necessità di riesame dell'installazione.

## **QUESITO PROPOSTA N. 9**

**Oggetto: AIA e rifiuti**

**Richiamo normativo : Dlgs 152/06**

**Articolo 29-quater**

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

*11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216.*

### **Articolo 213**

*(Autorizzazioni integrate ambientali)*

*1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste:*

*a) le autorizzazioni di cui al presente capo;*

*b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.*

*2. Al trasporto dei rifiuti di cui alla lista verde del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, destinati agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto.*

### **Commento**

Si osserva che le disposizioni di cui ai citati articoli differiscono significativamente. Dato che la modifica all'art. 29-quater è successiva all'art. 213 e che il D.Lgs. 46/2014 impone che le attività accessorie siano ricomprese nell'AIA, si ritiene che nell'AIA siano da ricomprendere tutte le condizioni delle procedure semplificate (quantitativi, attività e tipologia di recupero, prescrizioni gestionali, ecc...). Ne consegue che l'unica agevolazione per le procedure semplificate ricomprese in AIA consista nel mancato pagamento delle relative garanzie finanziarie per il recupero di rifiuti.

### **Quesito**

Si chiede di precisare tale ipotesi.

### **Proposta**

A tal proposito le soluzioni operative che si propongono sono le seguenti:

- si ritiene che anche le attività di recupero rifiuti in procedura semplificata debbano essere incluse nell'AIA .

#### **QUESITO PROPOSTA N. 10**

**Oggetto: interpretazione delle soglie dell'Allegato VIII**

**Richiamo normativo : Dlgs 152/06**

**Allegato VIII - Punto 5 – rifiuti**

#### **Commento**

Si osserva che gli impianti che recuperano gli autoveicoli da bonificare (ritirati come rifiuti speciali pericolosi), già normati D.Lgs. 209/2003, potrebbero essere ascrivibili al punto 5.3 oppure, con maggiore attinenza, al punto 5.5.

Si osserva, inoltre, che in merito al punto 5.3 lett. b) punto 1 non risulta chiaro il criterio sulla base del quale debba essere calcolata la capacità giornaliera (pare che la norma richieda di considerare la capacità istantanea e non il valore annuale riportato a quello giornaliero in base al numero di giorni/lavorati). Più in generale tale incertezza si rileva nel calcolo della capacità giornaliera di tutta la Categoria 5 – rifiuti.

#### **Quesiti**

- Si chiede di chiarire se sia corretta o meno tali ipotesi e, in caso di risposta affermativa, chiarire in quale categoria rientrino gli impianti che recuperano gli autoveicoli.
- Si chiede di specificare la modalità di calcolo della “capacità superiore a X t/giorno” per i vari trattamenti (potenzialità di targa dei macchinari, capacità annuale autorizzata riportata a quella giornaliera in base al numero di giorni lavorativi dichiarati dalla Ditta, capacità di stoccaggio istantanea, ecc.).

#### **Proposta**

A tal proposito le soluzioni operative che si propongono sono le seguenti:

- confermare l'esclusione dal campo di applicazione IPPC gli impianti che recuperano gli autoveicoli. Tali attività rimangono soggette allo specifico D.Lgs. 209/2003.
- In alternativa si chiede di attivare il percorso previsto dall'art. 29-bis comma 2 (requisiti generali).

**Richiamo normativo : Dlgs 152/06**

**Allegato VIII - Punto 6.4. trattamento e trasformazione**

#### **Commento**

Si osserva che al punto b) è stata introdotta la precisazione “diverse dal semplice imballo” e “sia trasformate in precedenza sia non trasformate”.

Si ritiene che tale precisazione vada ora ad includere tutti i trattamenti e trasformazioni appunto diversi dal semplice imballo. A titolo di esempio, nel comparto alimentare rientrano ora i trattamenti di preparazione e rifilatura dei tagli di carni, la salatura, ecc.

#### **Quesito**

Si chiede di confermare tale ipotesi.

#### **QUESITO PROPOSTA N. 11**

## Oggetto: Grandi Impianti di Combustione

**Richiamo normativo : Parte V del D.Lgs., 152/2006 e s.m.i.**

### **Inquadramento normativo**

*Il D.lgs.46/2014, modificando il D. Lgs. n. 152/06 e smi, nell'allegato II alla parte V del D. Lgs. n. 152/06 sezione IV punto B-bis, per gli impianti di combustione nuovi alimentati a combustibile gassoso indica che il valore limite di emissione di Ossidi di Azoto non superi, in caso di turbine a gas, i 30 mg/Nm<sup>3</sup>, più restrittivo rispetto a quanto era previsto dalla Direttiva 2010/75/UE che riportava, per gli stessi impianti nuovi, un limite emissivo di Ossidi di Azoto non superiore a 50 mg/Nm<sup>3</sup>; per gli impianti di combustione (ad esempio, grandi caldaie per la produzione di vapore) esistenti, alimentati a combustibile gassoso e anteriori al 2013, è previsto un valore limite di NOx pari a 100 mg/Nm<sup>3</sup>, da applicarsi a partire dal 1 Gennaio 2016, fatte salve le deroghe previste all'art.273 comma 4 (numero di ore di funzionamento per il periodo 2016-2023 inferiore a 17500 ore complessivamente).*

### **Commento e quesito**

Si chiede se un soggetto già autorizzato (con AIA) che abbia presentato una istanza di modifica sostanziale dopo il 7 gennaio 2013 (data di scadenza per il recepimento delle disposizioni comunitarie di cui all'art. 80 della Direttiva 2010/75/UE per le quali, in caso di mancato recepimento entro il 7 gennaio 2013, viene stabilito che da quella data si applicano le medesime disposizioni) - e prima che venisse recepita la Direttiva comunitaria - la cui istruttoria sia prossima alla sua conclusione, debba essere autorizzato con il limite emissivo per gli Ossidi di Azoto di 50 mg/Nm<sup>3</sup> su cui sono stati impostati il progetto oggetto di modifica sostanziale dell'AIA (e di VIA) o se, in virtù del Decreto di recepimento n. 46/2014, occorra adeguare il progetto al limite più restrittivo di 30 mg/Nm<sup>3</sup>, anche eventualmente sospendendo o interrompendo l'iter istruttorio laddove il gestore potrebbe non essere in grado di rispettare tali nuovi limiti e/o prevedendo un adeguamento nel tempo a tale limite più restrittivo; si propone eventualmente che per gli impianti nuovi si continui ad applicare il periodo secondo comma 1 art. 80 della Direttiva 2010/75/UE in caso di presentazione di una istanza tra il 7/01/2013 e l'11/04/2014 nonostante il recepimento tardivo da parte dello Stato Italiano della Direttiva comunitaria.

Infine, ricordato che ai fini del calcolo della potenza installata, si sommano le potenze termiche dei singoli impianti del medesimo sito produttivo e che quindi la potenza termica di combustione si considera superiore ai 50 MWt anche nel caso in cui siano presenti nel medesimo sito più impianti di taglia inferiore ai 50 MWt asserviti alla medesima attività (ad esempio, cinque impianti da 10 MWt ciascuno che producono vapore per un'attività di tipo 6.4 e i cui singoli camini siano quindi soggetti ai valori limite dei grandi impianti di combustione), si chiede se, sia per gli impianti esistenti che per i nuovi, nel caso alcuni di essi siano utilizzati stagionalmente, proprio in virtù di tale stagionalità, si possano applicare le deroghe previste all'art. 273 comma 4 del D.Lgs.152/06 e smi anche laddove si superino le 17500 ore di funzionamento per il periodo 2016-2023 o che si possano comunque applicare le deroghe a singoli impianti che non funzioneranno più di 17500 ore nel periodo 2016-2023, benché l'installazione superi i 50 MWt complessivamente installati e funzioni più di 17500 ore per il periodo 2016-2023.

Nel merito degli impianti nuovi, si propone che il D. Lgs. n. 46/2014, non disponendo nulla in merito, non abbia effetto se non dalla sua entrata in vigore (11/04/2014) ed esclusivamente per i procedimenti avviati a seguito di presentazione di istanza a partire dal 11/04/2014.